



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Cristina Longhi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. **1036/2022** promossa da

parte attrice:

Parte_1, con sede in Lahore (Pakistan), Chamberlain Road 55/A e presso il Kashif Centre, 2^a piano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. DI FRANCIA DANIELA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bologna, Via Castiglione n. 27

contro

parte convenuta:

Controparte_1 c.f. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. STACUL ANDREAS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bolzano, Via Mendola n. 2/b

CONCLUSIONI

precisate all'udienza a trattazione scritta del 22.1.2026

del procuratore di parte attrice: vedi note scritte dd. 22.1.2026

del procuratore di parte convenuta: vedi note scritte dd. 22.1.2026

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* innanzi al Tribunale di Bolzano, deducendo l'illegittimità della cessazione del rapporto di agenzia concluso tra le parti e chiedendo, tra l'altro, il pagamento di provvigioni, indennità di fine rapporto e risarcimento danni.

La causa, non tempestivamente iscritta a ruolo, veniva cancellata dal ruolo e successivamente riassunta con atto del 23.09.2022, depositato il 27.09.2022.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* eccependo preliminarmente improcedibilità e difetto di giurisdizione (in virtù della clausola di composizione amichevole e arbitrato presso la CCIAA di Vienna contenuta nel contratto concluso tra le parti), oltre ad altre eccezioni in rito, e proponendo domande riconvenzionali.

A valle del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.

2.1. Giova preliminarmente effettuare una breve premessa sui fatti che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio.

In data 02.09.2016 le parti hanno sottoscritto un contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione e la vendita in esclusiva, da parte dell'attrice *Parte_1*, nel territorio del Pakistan, di macchine da stampa industriali "Durst Alpha" e "Durst Kappa" e del "Durst Textile Workflow System" dell'odierna convenuta *Controparte_1* con previsione di provvigioni in misura variabile entro un *range* stabilito contrattualmente (per le macchine: minimo 4% e massimo 8%; per i materiali di consumo: minimo 3% e massimo 15%), nonché obblighi di assistenza post-vendita in capo all'agente (*cf.* art. 9 e allegati tecnici del contratto *sub* doc. 2 di parte attrice). Per il primo periodo contrattuale era indicato un obiettivo di fatturato (euro 1.000.000,00), mentre per gli anni successivi il contratto prevedeva incontri per concordare eventuali obiettivi annuali.

Nel corso del rapporto emergevano contestazioni in merito ad asseriti problemi tecnici dei macchinari e, in particolare, delle testine di stampa (Gen4 e Gen5) fornite dal produttore Ricoh, a seguito dei quali venivano svolti degli interventi tecnici presso i clienti finali.

In data 08.11.2017 **CP_1** comunicava a **Pt_1** una riduzione dell'area affidata in esclusiva, limitandola alle province del Punjab e Khyber; **Pt_1** contestava la legittimità della riduzione di zona (doc. 11 di parte attrice). Successivamente, con comunicazione del 16.04.2018 (doc. 12 di parte attrice), **CP_1** comunicava la cessazione del rapporto, indicando che essa avrebbe avuto effetto dopo il 16.7.2018 ("*after 16 July 2018*") e richiamando, tra le ragioni, il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita, le carenze del servizio post-vendita e la mancata accettazione della riduzione di zona. Seguiva corrispondenza tra i legali delle parti (luglio-settembre 2018) con reciproche contestazioni e richieste economiche (docc. 13 e 14 di parte attrice).

2.2. L'attrice deduce che il recesso comunicato da **CP_1** il 16.04.2018 sarebbe illegittimo o comunque non assistito da giusta causa, che la riduzione della zona di esclusiva comunicata l'8.11.2017 sarebbe avvenuta illegittimamente (anche per mancato rispetto del preavviso trimestrale e comunque poiché si tratterebbe di clausola meramente potestativa), che le problematiche tecniche (testine Gen4/Gen5) sarebbero state note a **CP_1** già prima del contratto e avrebbero reso eccezionalmente onerosa l'assistenza, con ricadute economiche e reputazionali sull'agente e che alcune clausole contrattuali sarebbero nulle per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per attribuzione al preponente di poteri unilaterali in tema di provvigioni (art. 11 e allegato H, art. 12 e allegato F).

Di conseguenza, **Parte_1** chiede che sia riconosciuta l'insussistenza delle violazioni contrattuali e della giusta causa di recesso, la nullità delle clausole sulle provvigioni, nonché il pagamento delle provvigioni dovute per il periodo di attività e per gli affari conclusi nei sei mesi successivi. Parte attrice domanda, inoltre, il pagamento di ulteriori somme a titolo di differenze provvigionali, il riconoscimento delle indennità sostitutive del preavviso e di scioglimento contrattuale, il compenso per il patto di non concorrenza post-contrattuale, il rimborso delle spese per l'introduzione sul mercato e

per attività promozionali. Chiede infine il risarcimento del danno per mancato guadagno e per danno reputazionale, oltre ad interessi e accessori.

L'attrice contesta infine le domande riconvenzionali avversarie, deducendone l'infondatezza e comunque l'insufficienza probatoria, e insiste per l'utilizzabilità della prova delegata e per l'ammissione di CTU sui profili tecnici.

2.3. **Controparte_1** eccepisce e deduce, in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità per mancato previo tentativo di composizione amichevole ex art. 20.3 del contratto (doc. 2 di parte attrice), il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della Corte Arbitrale della CCIAA di Vienna (art. 20.3 del contratto *sub* doc. 2 di parte attrice), la nullità degli atti notificati per profili formali (formato e dichiarazione di conformità), la decadenza per alcune indennità (artt. 1750, 1751 c.c., art. 18 del contratto) e per il patto di non concorrenza, l'indeterminatezza delle domande attoree su *an* e *quantum*, l'inutilizzabilità di documenti in lingua inglese non tradotti.

Nel merito, **CP_1** sostiene che il rapporto sarebbe cessato legittimamente con preavviso di tre mesi (ai sensi dell'art. 15.2 del contratto) mediante comunicazione del 16.04.2018 (e con indicazione dell'efficacia dello scioglimento dopo il termine del preavviso di tre mesi, ossia "*after 16 July 2018*") e che, comunque, la cessazione sarebbe stata giustificata da plurimi inadempimenti dell'agente: mancato raggiungimento degli obiettivi, insufficiente assistenza post-vendita, mancata accettazione della riduzione di zona. **CP_1** afferma inoltre che la riduzione di zona (comunicata con mail dd. 08.11.2017, doc. 11 di parte attrice) sarebbe stata consentita dal contratto (art. 1.2) e comunque che il rifiuto dell'agente avrebbe giustificato la risoluzione del rapporto; contesta, inoltre, l'esistenza di vizi strutturali dei macchinari, sostenendo che le sostituzioni delle testine rientrerebbero nella normale usura e che, in ogni caso, **Pt_1** non avrebbe dato prova di tempestiva denuncia dei vizi. In punto provvigioni, **CP_1** deduce che vi sarebbero stati di volta in volta accordi tra le parti e che l'emissione delle fatture da parte dell'agente avrebbe determinato l'accettazione della provvigione liquidata (art. 11.4 del contratto).

In via riconvenzionale, CP_1 chiede la condanna di Pt_1 al pagamento della somma complessiva di euro 4.056.000,00 (o diverso importo ritenuto di giustizia), a titolo di fatture non pagate per la fornitura di materiali, per costi sostenuti da CP_1 per interventi di assistenza svolti con propri tecnici (quantificati in euro 665.231,63 per 739 giorni a euro 900/giorno, oltre materiale), indennità sostitutiva del preavviso in favore di CP_1 per mancata attività dell'agente nel periodo 16.04.2018–16.07.2018 (quantificata in euro 135.988,90). Chiede il pagamento della somma di euro 101.000,00 per violazione del patto di non concorrenza e di euro 3.000.000,00 per perdita di chance per le mancate vendite, il mancato guadagno e il danno alla reputazione, asseritamente derivanti anche da condotte denigratorie dell'agente verso clienti. Il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rifusione delle spese di lite.

3.1. La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato previo tentativo di composizione amichevole nonché il difetto di giurisdizione del giudice italiano, assumendo che la controversia sarebbe devoluta alla Corte Arbitrale della CCIAA di Vienna (vedi art. 20.3 del contratto *sub* doc. 2 di parte attrice).

L'eccezione è infondata e va respinta.

La previsione di una fase di composizione amichevole tra le parti non può essere equiparata ad una condizione di procedibilità in senso tecnico, in difetto di una chiara ed inequivoca pattuizione che subordini l'esercizio dell'azione giudiziale ad un previo esperimento "*a pena di improcedibilità*", anche in considerazione della terminologia utilizzata nel contratto all'art. 20.3 - che recita testualmente: "*una composizione amichevole della controversia dovrebbe essere raggiunta tra le parti*" - e che parrebbe quindi soltanto consigliare una trattativa stragiudiziale, senza che possa derivarne l'improcedibilità della domanda. Difetta, inoltre, nel caso concreto, allegazione e prova circa l'effettiva possibilità di attivare utilmente tale meccanismo, con individuazione di modalità, tempi e soggetti deputati alla gestione della procedura.

In ogni caso, risulta che le parti abbiano effettivamente intrattenuto interlocuzioni stragiudiziali tramite i rispettivi difensori, come da corrispondenza prodotta (docc. 13 e 14 di parte attrice), senza esito

conciliativo; pertanto, anche sotto il profilo funzionale, deve ritenersi raggiunta, o comunque esaurita, la finalità deflattiva cui una simile clausola tende.

3.2. Quanto alla clausola compromissoria di arbitrato, va richiamato il principio per cui la deroga alla giurisdizione ordinaria non può presumersi e, in caso di dubbio sulla portata della clausola compromissoria, deve preferirsi l'interpretazione restrittiva ed affermativa della giurisdizione statale (Cass. civ., 26.04.2005, n. 8575). Ai fini dell'interpretazione della clausola rilevano il dato letterale, la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo (Cass. civ., sez. III, 07.03.2024, n. 6140). Nel caso di specie, la volontà di devolvere in via esclusiva ad arbitri l'intera controversia non emerge con sufficiente chiarezza, né la convenuta ha fornito elementi idonei a dimostrare l'operatività, nel caso concreto, del meccanismo arbitrale invocato con riguardo alle domande qui proposte (*cfr.*, in tema di eccezione di clausola compromissoria e regolamento di competenza, Cass. civ., sez. VI, 13.02.2020, n. 3523: *“Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, la clausola compromissoria deve essere espressa in modo chiaro ed univoco con riguardo alla precisa determinazione dell'oggetto delle future controversie e, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale (cfr. Cass. 4 giugno 2003, n. 8910; 28 luglio 1998, n. 7398; 27 febbraio 1991, n. 2132)”*).

Ne consegue il rigetto dell'eccezione.

3.3. Le ulteriori eccezioni preliminari e in rito formulate dalla convenuta sono parimenti infondate e vanno respinte. Quanto ai denunciati vizi formali degli atti notificati, la convenuta non ha allegato né dimostrato un concreto *vulnus* al contraddittorio o al diritto di difesa, essendosi regolarmente costituita in giudizio e avendo svolto compiutamente le proprie difese nel merito; ne consegue che le contestazioni relative al formato degli atti e alle dichiarazioni di conformità, quand'anche astrattamente prospettabili, restano comunque prive di incidenza invalidante in difetto di specifico pregiudizio processuale. Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti in lingua inglese non

tradotti, posto che si tratta in larga misura di corrispondenza commerciale intercorsa tra le stesse parti nell'ambito di un rapporto internazionale e che la convenuta non ha dedotto in modo specifico quali documenti non sarebbero stati comprensibili né quale concreta lesione difensiva ne sarebbe derivata.

Quanto poi alla dedotta indeterminatezza delle domande attoree in ordine all'*an* e al *quantum*, l'eccezione non può essere condivisa, poiché l'atto introduttivo e i successivi scritti difensivi individuano con sufficiente chiarezza i titoli delle pretese azionate e i relativi fatti costitutivi, così da consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'esame nel merito delle singole domande. Analogamente, la doglianza relativa alla scarsa leggibilità della copia del contratto prodotta da parte attrice *sub* doc. 2 non assume portata decisiva, atteso che il contenuto essenziale del regolamento negoziale risulta comunque ricostruibile alla luce del complessivo materiale documentale in atti e, soprattutto, è stato oggetto di ampio contraddittorio tra le parti, le quali hanno entrambe richiamato e discusso diffusamente le clausole rilevanti ai fini del decidere. Anche tali eccezioni devono pertanto essere respinte.

4. Va confermata la declaratoria di decadenza di parte attrice dal diritto di far assumere la prova orale oggetto di delega al Tribunale di Biella. Le contrarie deduzioni svolte da parte attrice, ribadite sia nella comparsa conclusionale sia nella memoria di replica, non meritano condivisione.

In proposito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine fissato dal giudice delegante ai sensi dell'art. 203 c.p.c. per l'assunzione della prova delegata, pur avendo natura ordinatoria, deve essere prorogato su istanza di parte proposta prima della sua scadenza. Ne consegue che il decorso del termine senza tempestiva richiesta di proroga comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova, anche davanti al giudice delegante (cfr. Cass. civ., sez. II, 23.02.1985, n. 1633; Cass. civ., 15.01.2015, n. 589; Cass. civ., 21.02.2013, n. 4448).

Nel caso di specie, il termine per l'espletamento della prova delegata dinanzi al Tribunale di Biella era stato fissato sino al 06.03.2025 e pacificamente entro tale data non risulta essere stata presentata alcuna istanza di proroga ulteriore rispetto a quella già concessa. Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario,

alla circostanza che il giudice delegato abbia assunto riserva su questioni insorte durante l'espletamento della prova ed abbia assegnato termini per il deposito di memorie autorizzate, atteso che tale riserva non vale ad implicare una proroga tacita del termine già fissato dal giudice delegante: fino alla scadenza del termine, il giudice delegato esercita i poteri spettanti al giudice istruttore con riguardo alle questioni insorte nel corso dell'assunzione, ma, una volta spirato il termine, il potere torna al giudice delegante, sicché la proroga avrebbe dovuto essere richiesta tempestivamente prima della scadenza (cfr. Cass. civ., sez. II, 29.07.2004, n. 14349). Non convince, pertanto, l'assunto attoreo secondo cui la pendenza della riserva avrebbe reso impossibile od anche solo superflua la tempestiva attivazione davanti al giudice delegante. Al contrario, proprio l'incertezza determinata dall'incidente istruttorio insorto dinanzi al giudice delegato imponeva alla parte interessata di coltivare tempestivamente la prova, chiedendo entro il termine assegnato la necessaria proroga. Né può sostenersi che il ritardo maturato nello scioglimento della riserva o nella trasmissione degli atti da parte dell'ufficio delegato valga, di per sé, ad escludere la decadenza, poiché ciò che rileva non è la riferibilità soggettiva del ritardo, bensì il mancato compimento, entro il termine, dell'atto processuale necessario a conservare il diritto all'assunzione della prova. Neppure è condivisibile l'ulteriore tesi sviluppata nella memoria di replica, secondo cui i verbali di escussione formati davanti al giudice delegato, in quanto atti processuali e non produzioni documentali in senso stretto, entrerebbero automaticamente nel fascicolo del giudizio principale come esito fisiologico del procedimento delegato, restando perciò sottratti a qualunque verifica circa la tempestiva coltivazione del mezzo istruttorio.

Il punto non attiene al regime di produzione documentale di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., richiamato da parte attrice, bensì alla distinta questione della rituale assunzione della prova delegata nel rispetto del termine fissato dal giudice delegante: ove tale termine sia inutilmente decorso senza tempestiva proroga, viene meno il presupposto processuale che consente di attribuire rilevanza ed utilizzabilità agli atti successivamente formati nel procedimento delegato. Allo stesso modo, il richiamo all'art. 203, terzo comma, c.p.c. non giova alla tesi attorea. La disposizione, nel prevedere che il

giudice delegato trasmetta al giudice delegante il verbale delle operazioni compiute anche se l'assunzione non è esaurita, disciplina infatti le modalità di documentazione dell'attività istruttoria ritualmente in corso, ma non consente di superare la necessità che il procedimento delegato sia stato coltivato nei termini stabiliti né vale a neutralizzare gli effetti decadenziali derivanti dall'inutile decorso del termine medesimo. Parimenti inconferente è il richiamo al principio di non dispersione della prova, il quale presuppone che l'acquisizione del materiale istruttorio sia avvenuta ritualmente e nel rispetto delle preclusioni processuali; esso non può invece essere invocato per neutralizzare gli effetti decadenziali derivanti dall'inutile decorso del termine fissato per l'espletamento della prova delegata. Per la stessa ragione non può essere attribuita autonoma utilizzabilità alla deposizione solo parzialmente assunta davanti al giudice delegato, giacché anche tale attività istruttoria si colloca all'interno di un procedimento delegato non tempestivamente coltivato sino al suo rituale completamento entro il termine concesso o entro un termine prorogato nei modi di legge.

Deve pertanto ritenersi corretta la già intervenuta declaratoria di decadenza dall'assunzione della prova delegata, con conseguente inutilizzabilità della prova orale non tempestivamente coltivata.

5. Accedendo al merito della controversia, occorre innanzitutto soffermarsi sulla comunicazione di riduzione della zona di promozione e vendita esclusiva, inviata dalla convenuta **CP_1** all'agente **Pt_1** (doc. 11 di parte attrice) e sulla successiva comunicazione di recesso, inviata in data 16.4.2018 (doc. 12 di parte attrice).

5.1. La riduzione della zona di esclusiva comunicata da **CP_1** con e-mail dell'8.11.2017 (doc. 11 di parte attrice) deve ritenersi legittima alla luce dell'art. 1.2 del contratto e, soprattutto, in difetto di prova sufficiente, da parte dell'attrice, della stabile e significativa copertura commerciale delle aree oggetto di esclusione.

Invero, l'art. 1.2 del contratto prevede la facoltà del preponente di ridurre il territorio ove l'agente non copra adeguatamente l'intero territorio, escludendo le parti in cui l'agente non svolge una sufficiente attività promozionale. Parte attrice ne ha dedotto la nullità, o comunque l'illegittimità per abuso, in

ragione della genericità del parametro contrattualmente indicato (“*adeguatamente*”) e della necessità del preavviso trimestrale; parte convenuta, al contrario, sostiene la validità della clausola e la sua applicabilità nel caso concreto.

Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, l’esercizio del potere non risulti arbitrario, poiché - in base agli elementi acquisiti - l’attrice non ha fornito prova sufficiente di una stabile, continuativa e significativa attività promozionale nelle aree poi escluse dalla preponente. La documentazione richiamata da parte attrice - ed in particolare il riferimento a trattative con singoli clienti del Sud Pakistan, ai docc. 12 e 14 attorei, ai docc. 3, 4, 15, 16 e 17 attorei, nonché alla corrispondenza commerciale prodotta - appare, infatti, al più indicativa di singole iniziative negoziali o di specifici contatti commerciali, ma non consente di ritenere dimostrata una effettiva e strutturata copertura commerciale delle zone oggetto di riduzione. Difetta, in altri termini, la prova di una presenza promozionale stabile sul territorio interessato, tale da escludere il ricorrere del presupposto contrattuale legittimante la riduzione dell’area affidata.

Né può assumere rilievo, in senso contrario, il richiamo alle dichiarazioni del teste Tes_1 trattandosi della prova testimoniale assunta in sede di prova delegata avanti il Tribunale di Biella, dichiarata inutilizzabile per le ragioni esposte al par. 4, e che pertanto non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento della dedotta copertura commerciale delle zone escluse. Ne consegue che la scelta del preponente risulta coerente con la funzione economica della clausola e non appare connotata da arbitarietà o abuso.

5.2. Quanto al profilo del preavviso, la censura dell’attrice non coglie nel segno: la riduzione territoriale, per come invocata dall’attrice, si innesta comunque su un assetto che ha trovato il suo compiuto dispiegarsi nel successivo recesso del 16.04.2018, con fissazione della data di cessazione dopo il termine di preavviso (“*after 16 July 2018*”), così assicurando il periodo dilatorio di tre mesi previsto dal contratto all’art. 15.2. In ogni caso, non risulta provato un pregiudizio economicamente

apprezzabile derivante da una pretesa “immediatezza” della riduzione, posto che l’attrice non ha dimostrato di aver perso degli affari nelle aree interessate nel periodo considerato.

6. Parte attrice non si è limitata a contestare l’insussistenza della giusta causa di recesso invocata da **CP_1** ma ha altresì dedotto che gli asseriti inadempimenti della preponente - e segnatamente l’illegittima riduzione della zona di esclusiva, l’omessa informazione sui lamentati difetti delle testine e la conseguente compromissione dell’attività commerciale e di assistenza - fossero di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti e, quindi, da integrare essi stessi una giusta causa di recesso in capo all’agente.

Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa, non essendo emersa in giudizio prova sufficiente né dell’illegittimità della riduzione territoriale, né della sussistenza dei dedotti difetti strutturali dei macchinari nei termini prospettati dall’attrice, né, più in generale, di condotte della preponente connotate da gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa dell’agente.

In particolare, appare opportuno prendere specifica posizione sui difetti lamentati da **Pt_1** con riguardo alle testine di stampa Gen4 e Gen5 montate sui macchinari **CP_1**

L’attrice sostiene che tali componenti presentassero difetti strutturali, già noti alla preponente anteriormente alla conclusione del contratto, e che proprio tali difetti avrebbero determinato l’abnorme frequenza degli interventi tecnici, l’aggravio dei costi di assistenza e il pregiudizio reputazionale invocato in giudizio. La convenuta, per contro, ha costantemente contestato l’esistenza di vizi intrinseci delle testine, deducendo che gli interventi eseguiti rientravano nella normale usura dei componenti o comunque nella manutenzione ordinaria connessa all’utilizzo dei macchinari.

Il Tribunale ritiene che la prova di tali asseriti difetti strutturali non sia stata raggiunta.

Invero, la documentazione richiamata dall’attrice evidenzia l’esistenza di ripetuti interventi tecnici e di criticità verificatesi presso alcuni clienti, ma non consente, di per sé, di accertare che esse dipendessero da un vizio originario e strutturale delle testine imputabile alla convenuta, piuttosto che da fenomeni di usura, da necessità manutentive o da ulteriori fattori di esercizio.

Sul punto assumono particolare rilievo le deposizioni dei testi *Testimone_2* e *Tes_3* (cfr. verbale udienza dd. 6.3.2025), i quali hanno riferito che le testine costituiscono componenti soggetti a consumo e sostituzione periodica, escludendo che i problemi riscontrati potessero essere qualificati, nei termini prospettati da parte attrice, come veri e propri vizi strutturali del prodotto. Né può attribuirsi valore decisivo, in senso contrario, alle dichiarazioni del teste *Tes_1* in quanto rese in sede di prova delegata dichiarata inutilizzabile per le ragioni già esposte al par. 4. Manca, inoltre, un supporto tecnico oggettivo idoneo a dimostrare la natura intrinseca dei difetti lamentati: la richiesta di consulenza tecnica formulata dall'attrice non può sopperire a tale carenza probatoria, risolvendosi in un accertamento meramente esplorativo.

Deve dunque concludersi che *Pt_1* non ha assolto l'onere di provare che le testine Gen4 e Gen5 fossero affette da difetti strutturali preesistenti e conosciuti da *CP_1* nei termini dedotti in citazione; conseguentemente, le domande che si fondano su tale premessa non possono trovare accoglimento.

7. Le domande attoree di pagamento di ulteriori provvigioni, o comunque di differenze nel calcolo delle stesse, muovono sia dalla dedotta nullità/indeterminatezza delle clausole contrattuali in tema di provvigioni e modalità di liquidazione (in particolare artt. 11 e 12 e allegati H ed F del contratto), sia dall'assunto che la preponente avrebbe applicato in modo unilaterale percentuali collocate nella fascia minima del *range* contrattuale, senza criteri oggettivi e senza trasmissione di estratti conto provvigionali, con conseguente residuo credito in favore dell'agente.

7.1. In diritto, l'agente sostiene che la previsione di provvigioni entro un *range* (con ulteriore riduzione in caso di prezzi inferiori a soglie indicate nell'allegato H) attribuirebbe al preponente un potere meramente discrezionale e dunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., con conseguente necessità di rideterminazione giudiziale (anche nella misura massima o, in subordine, mediana) e riconoscimento delle differenze. La convenuta, di contro, deduce che la clausola sarebbe determinabile e comunque attuata tramite accordi di volta in volta intervenuti (anche per iscritto via e-

mail e prospetti) e recepiti dall'agente mediante emissione delle relative fatture provvigionali, richiamando altresì la clausola di cui all'art. 11.4 del contratto.

Sul piano fattuale, la convenuta richiama una prassi di determinazione della provvigione per singola operazione, anche in relazione alle condizioni economiche della vendita, con successiva fatturazione da parte dell'agente; l'attrice, invece, deduce che tali determinazioni sarebbero state imposte dal preponente e che la fatturazione sarebbe avvenuta in una posizione di dipendenza economica, senza che ciò integri rinuncia o acquiescenza, tanto più in presenza di clausole asseritamente nulle.

Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione delle clausole contrattuali invocate, l'accoglimento delle domande di pagamento di differenze provvigionali richiede la prova, gravante sull'agente ex art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi del maggior credito: ossia, con riferimento alle singole operazioni (clienti, ordini, imponibile, sconti e condizioni economiche), la misura della provvigione in concreto riconosciuta e quella asseritamente dovuta, nonché l'eventuale mancata corresponsione. In particolare, l'agente avrebbe dovuto indicare e dimostrare, affare per affare, in che modo la provvigione applicata si sarebbe collocata illegittimamente al di sotto della percentuale contrattualmente dovuta o concordata e quale diverso importo risulterebbe a suo credito. Tale dimostrazione analitica non è stata offerta in modo sufficiente. Ne consegue che non può accogliersi la richiesta di condanna al pagamento di ulteriori provvigioni o differenze rispetto a quanto fatturato e incassato nel corso del rapporto.

Quanto alla documentazione, la convenuta richiama la corrispondenza e i prospetti prodotti (doc. 7 di parte convenuta CP_1), dai quali emergerebbero interlocuzioni sulla quantificazione delle provvigioni e l'approvazione di specifici importi, poi fatturati. L'attrice, per contro, valorizza taluni passaggi della medesima corrispondenza per sostenere che le percentuali sarebbero state unilateralmente determinate e, in alcuni casi, accettate sotto pressione. In ogni caso, tale documentazione non consente, in mancanza di una ricostruzione completa e puntuale dell'intero dare-avere provvigionale per singolo affare, di accertare con certezza l'esistenza e l'ammontare di un maggior credito provvigionale rispetto a quanto già fatturato e corrisposto nel corso del rapporto.

Va peraltro rilevato che la medesima corrispondenza evidenzia anche momenti di dissenso sulla quantificazione e sulle detrazioni applicate: l'agente di Pt_1 (Persona_1) afferma infatti *"I regret to state that I was forced by you to accept this claim ... with your way of deduction which was never agreed upon"* (*"mi rincresce dover dichiarare che sono stato costretto da voi ad accettare questa pretesa ... con il vostro metodo di detrazione, che non era mai stato concordato"*). Tale espressione, tuttavia, lungi dal dimostrare la nullità della clausola provvigionale o l'inesistenza di qualsiasi accordo sui conteggi, evidenzia semmai una contestazione puntuale in ordine ad alcune modalità di detrazione applicate in uno specifico frangente. Essa non è sufficiente a smentire la più ampia risultanza documentale attestante che il rapporto si è in concreto svolto attraverso una pluralità di conteggi, approvazioni e successive fatturazioni conformi ai prospetti trasmessi dalla preponente.

Ne consegue che, pur in presenza di talune contestazioni su specifiche partite, la complessiva istruttoria depone nel senso dell'avvenuta determinazione e accettazione delle provvigioni via via liquidate nel corso del rapporto.

7.2. L'attrice chiede altresì il pagamento di asserite differenze provvigionali connesse, da un lato, alla vendita di macchinari e, dall'altro, alla vendita di materiali consumabili e ricambi, assumendo che le percentuali applicate sarebbero state inferiori a quelle dovute, o comunque da rideterminare in ragione della dedotta nullità delle clausole.

La convenuta contesta i conteggi prodotti dall'attrice, deducendone la genericità e la non verificabilità in relazione alle singole operazioni (clienti, ordini, base imponibile, sconti, percentuale applicata e percentuale pretesa), nonché la mancanza di un riscontro documentale idoneo a ricostruire il credito azionato.

Tale contestazione è fondata.

A norma dell'art. 2697 c.c. incombe sull'agente che agisce per il pagamento di provvigioni ulteriori o di differenze provvigionali l'onere di provare in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa, e quindi l'esistenza degli affari asseritamente procurati, la loro riconducibilità alla propria attività, la base di

calcolo, gli eventuali sconti o abbattimenti incidenti sul margine e la misura della provvigione domandata (art. 1748 c.c.). Non è pertanto sufficiente contrapporre ai conteggi del preponente una quantificazione globale o meramente riepilogativa, occorrendo invece una dimostrazione analitica che consenta al giudice di verificare, per ciascuna operazione, la correttezza del criterio applicato e l'effettiva sussistenza del maggior credito rivendicato.

Nel caso di specie, i prospettati attori non soddisfano tale standard probatorio. Essi non consentono, infatti, una ricostruzione verificabile delle singole operazioni, risolvendosi in una quantificazione complessiva non accompagnata dalla puntuale indicazione, per ciascun affare, del cliente, dell'ordine, dell'importo rilevante, delle condizioni economiche praticate, della percentuale asseritamente dovuta e di quella in concreto applicata, nonché degli eventuali acconti, storni o pagamenti già intervenuti. In assenza di tale base analitica, e a fronte della specifica contestazione della controparte, non è possibile procedere ad una condanna fondata su conteggi meramente aggregati o riepilogativi.

Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda deve essere rigettata.

7.3. Quanto all'ulteriore contestazione dell'attrice relativa alla mancata trasmissione degli estratti conto provvigionali, si rileva che, nel caso concreto, la gestione del rapporto risulta essersi svolta attraverso accordi puntuali sulle singole operazioni e successiva fatturazione da parte dell'agente. La dedotta omissione non è quindi stata dimostrata come causa di un concreto credito residuo né come fonte di un danno autonomo. In difetto di specifica allegazione e prova sul punto, la doglianza non può condurre all'accoglimento delle pretese di differenze provvigionali.

7.4. L'attrice invoca poi il diritto a provvigioni su affari conclusi nei mesi successivi alla cessazione del contratto, richiamando l'art. 16 del contratto e, in via generale, l'art. 1748, comma 3, c.c. (c.d. provvigioni postume). La convenuta nega che vi siano affari rientranti nella previsione e contesta, in ogni caso, la prova sia dell'apporto causale dell'agente sia della conclusione degli affari entro il termine contrattuale (sei mesi), oltre a richiamare i limiti pattizi (tra cui il richiamo al concetto di "termine ragionevole" e alle condizioni economiche dell'affare).

La domanda non può essere accolta.

Il diritto alle provvigioni postume presuppone, tanto ai sensi dell'art. 16 del contratto quanto ai sensi dell'art. 1748, comma 3, c.c., la prova che l'ordine sia stato trasmesso al preponente e da questi ricevuto prima della cessazione del rapporto, che l'affare sia stato concluso entro il termine contrattualmente rilevante dei sei mesi successivi e che la conclusione dell'operazione sia causalmente riconducibile in misura prevalente all'attività promozionale svolta dall'agente.

Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito una dimostrazione analitica, cliente per cliente e affare per affare, dei presupposti appena indicati. In particolare, con riferimento ai nominativi richiamati negli scritti difensivi (quali **CP_2**, **CP_3**, **Controparte_4** e **CP_5**), non risultano specificamente provati né l'inoltro e la ricezione da parte di **CP_1** di ordini completi prima della cessazione del rapporto, né la data esatta di conclusione dei contratti, né la loro esecuzione entro il termine semestrale rilevante, né, soprattutto, che tali affari costituissero il risultato immediato e prevalente dell'attività svolta da **Pt_1**, piuttosto che di autonome iniziative del preponente o dell'agente subentrato. I documenti richiamati dall'attrice si arrestano, al più, alla prova di interlocuzioni commerciali o di iniziative preparatorie, ma non consentono di affermare con il necessario grado di certezza che gli affari poi conclusi fossero già pervenuti a un livello tale da fondare il diritto provvigionale postumo nei termini invocati. Né può inoltre attribuirsi rilievo, ai fini di colmare tali lacune, alle dichiarazioni del dott. **Tes_1** atteso che la prova delegata è stata ritenuta inutilizzabile per le ragioni esposte al par. 4. Deve pertanto ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere di provare i presupposti costitutivi delle domande relative alle c.d. provvigioni postume.

Ne consegue il rigetto anche delle domande relative alle c.d. provvigioni postume, non essendo emersa prova sufficiente dell'*an debeatur* né del *quantum* con riferimento ai singoli affari invocati dall'attrice.

7.5. In conclusione, deve ritenersi provato che le provvigioni siano state determinate e corrisposte secondo gli accordi via via intervenuti tra le parti e che l'attrice non abbia assolto l'onere di dimostrare ulteriori differenze a proprio favore; le relative domande vanno pertanto rigettate.

8. *Pt_1* ha domandato la condanna di controparte al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c., affermando che il preavviso non sarebbe stato rispettato.

Ai sensi dell'art. 1750 c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso spetta soltanto nell'ipotesi in cui una delle parti receda con effetto immediato ovvero senza osservare, in tutto o in parte, il termine di preavviso dovuto. La convenuta eccepisce che il recesso è stato comunicato con preavviso ed ha avuto efficacia dopo il 16.07.2018, sicchè l'indennità non spetterebbe; l'attrice, invece, deduce che la riduzione della zona e la condotta complessiva del preponente avrebbero inciso sull'effettività del preavviso.

Dalla comunicazione del 16.04.2018 prodotta dall'attrice *sub* doc. 12 risulta che *CP_1* ha espressamente indicato quale momento di cessazione del rapporto una data successiva al 16.07.2018 ("*after 16 July 2018*"), assicurando così un periodo di preavviso conforme a quello contrattualmente previsto. Né l'attrice ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare che, nonostante tale formale differimento, il rapporto sia stato in concreto interrotto con effetto immediato o che le sia stata impedita l'ordinaria prosecuzione dell'attività nel periodo intermedio. Ne consegue che non è dovuta a *Pt_1* alcuna indennità sostitutiva del preavviso.

9. Parte attrice ha inoltre chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'indennità collegata alla sottoscrizione del patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 1751-*bis* c.c.), assumendo di avere rispettato per un anno il vincolo e chiedendone la determinazione equitativa in ragione, tra l'altro, dell'asserita natura monomandataria del rapporto e dell'ampiezza del territorio oggetto del rapporto, il Pakistan.

La domanda non è fondata.

In via generale, il patto di non concorrenza tra preponente e agente richiede, a pena di nullità, la forma scritta e la determinazione - o quantomeno la determinabilità - di oggetto, durata e ambito, ai sensi dell'art. 1751-*bis* c.c. Quanto al compenso, se non pattuito, esso è determinato dal giudice in via equitativa tenendo conto, tra l'altro, della media dei corrispettivi percepiti dall'agente e della loro

incidenza sul volume d'affari, delle cause di cessazione del rapporto, dell'ampiezza della zona e dell'esistenza o meno di un vincolo di esclusiva. In ogni caso, incombe sull'agente che chiede il compenso l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, e quindi l'esistenza e validità del patto, con indicazione della durata pattuita, l'effettiva osservanza del vincolo nel periodo rilevante e gli elementi necessari alla quantificazione equitativa, ivi compresi i dati economici del rapporto e, se invocata, la natura monomandataria.

Nel caso di specie, tali presupposti non risultano dimostrati in modo sufficiente. In primo luogo, pur essendo allegata la sottoscrizione dell'allegato C, la stessa convenuta ha contestato la corretta e completa compilazione del patto quanto alla durata e, comunque, l'attrice non ha fornito una ricostruzione puntuale e univoca del contenuto del vincolo, in particolare, della sua decorrenza e durata effettiva, idonea a fondare una condanna al pagamento.

In secondo luogo, la pretesa natura monomandataria non è provata: dal contratto risulta, anzi, che l'agente era libero di rappresentare prodotti non concorrenti (*cf.* art. 3.2), sicché non può presumersi che l'attività dell'attrice fosse interamente e stabilmente concentrata sul solo preponente, né sono stati prodotti elementi contabili o documentali idonei a dimostrare che la quota di fatturato riferibile a CP_1 fosse pari al 100%.

In terzo luogo, e in via dirimente, non è stata fornita prova rigorosa dell'osservanza del patto nel periodo post-contrattuale: a fronte delle allegazioni e dei documenti richiamati dalla convenuta circa contatti e vendite di prodotti concorrenti nel 2018, l'attrice non ha offerto elementi oggettivi (contratti, fatture, corrispondenza completa, estratti contabili) idonei a escludere la violazione o, comunque, a dimostrare il pieno rispetto del vincolo.

Ne consegue che la domanda di corresponsione del compenso per il patto di non concorrenza deve essere rigettata, difettando la prova dei presupposti costitutivi del diritto e degli elementi necessari alla quantificazione equitativa.

10. Le domande risarcitorie proposte da **Pt_1** a titolo di mancato guadagno e di danno reputazionale non possono essere accolte.

In primo luogo, tali pretese presuppongono condotte illecite o inadempienti della convenuta che, per le ragioni già esposte, non sono state ravvisate: la riduzione territoriale è stata ritenuta legittima, le domande relative alle ulteriori provvigioni sono state rigettate e la cessazione del rapporto è intervenuta con rispetto del periodo di preavviso. Difetta, pertanto, il presupposto dell'inadempimento.

In ogni caso, l'attrice non ha fornito prova sufficiente né dell'esistenza del danno né del nesso causale con le condotte ascritte alla convenuta. Le somme richieste a titolo di lucro cessante e di danno reputazionale non trovano riscontro in allegazioni e documenti idonei a individuare concrete occasioni di vendita perdute, specifici margini di utile non conseguiti o un effettivo pregiudizio all'immagine commerciale, oggettivamente verificabile.

Non ricorrono neppure i presupposti per una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che richiede pur sempre la prova dell'*an debeatur*. Le domande vanno pertanto rigettate.

11. Anche le domande riconvenzionali proposte da **CP_1** devono essere rigettate.

Esse attengono: a) al pagamento di fatture e forniture asseritamente rimaste insolute; b) al rimborso dei costi sostenuti per interventi di assistenza tecnica; c) all'indennità sostitutiva del preavviso in favore della preponente; d) al risarcimento per asserita violazione del patto di non concorrenza; e) al risarcimento per perdita di chance, mancato guadagno e danno reputazionale.

In applicazione del criterio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombeva sulla convenuta l'onere di allegare e dimostrare in modo specifico i fatti costitutivi di ciascuna delle pretese riconvenzionali. Tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto.

11.1. Quanto alle domande relative alle fatture e alle forniture asseritamente rimaste insolute, la convenuta non ha fornito prova sufficiente né dell'effettiva esecuzione delle cessioni o prestazioni, né della loro consegna e ricezione, né della relativa debenza. A fronte delle specifiche contestazioni di

parte attrice, manca infatti documentazione idonea a ricostruire in modo analitico le singole partite e il loro mancato pagamento. La domanda va pertanto rigettata.

11.2. Anche la domanda di rimborso dei costi sostenuti per gli interventi tecnici va rigettata. Essa presuppone, infatti, la prova che tali interventi costituissero conseguenza di un inadempimento dell'agente e che i relativi costi fossero, in forza del contratto o di specifici accordi, trasferibili a suo carico. Tali presupposti non risultano dimostrati. Dagli atti emerge, al contrario, la rilevanza delle problematiche tecniche dei macchinari e l'assenza di un titolo chiaro che consenta di porre automaticamente tali costi a carico dell'agente.

11.3. Anche la domanda di indennità sostitutiva del preavviso formulata da **CP_1** è infondata. La convenuta non ha dimostrato che, nel periodo compreso tra la comunicazione del recesso e la cessazione del rapporto, **Pt_1** abbia cessato ogni attività o si sia resa inadempiente agli obblighi ancora gravanti sull'agente. Al contrario, dalle risultanze istruttorie (*cfr.* deposizione del teste **Testimone_2** all'udienza del 6.3.2025, in particolare la risposta al cap. 17) emerge che l'attività dell'agente è proseguita sino alla scadenza del rapporto. La domanda va pertanto rigettata.

11.4. Non può essere accolta neppure la domanda risarcitoria fondata sull'asserita violazione del patto di non concorrenza, difettando la prova sia delle condotte concorrenziali imputate all'agente nel periodo di efficacia del vincolo, sia del danno conseguente o della pretesa penale contrattuale in rapporto a un titolo e a criteri di liquidazione verificabili.

11.5. Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento per perdita di *chance*, mancato guadagno e danno reputazionale. La pretesa è formulata in termini generici e non è supportata da allegazioni e prove idonee a individuare concrete occasioni di vendita perdute, specifici clienti, il nesso causale con condotte imputabili all'agente e criteri attendibili di quantificazione.

12. Le spese di lite sono regolate tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.

In applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e considerata la soccombenza reciproca (art. 92, co. 2, c.p.c.), rilevato che le domande principali proposte da **Pt_1** sono state rigettate,

mentre sono state parimenti respinte le domande riconvenzionali proposte da *CP_1* sussistono giustificati motivi per una compensazione parziale delle spese di lite tra le parti.

In ragione della prevalente soccombenza dell'attrice sulle domande principali, le spese vanno poste a carico di parte attrice *Pt_1* nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti del residuo 1/3, e vengono liquidate per l'intero (1/1) secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (tabella n. 2, scaglione di valore da Euro 2.000.000,00 ad Euro 4.000.000,00), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta tutte le domande proposte dalla parte attrice *Parte_1* ;
- 2) rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta *Controparte_1*
- 3) condanna la parte attrice *Parte_1* a rimborsare alla parte convenuta *Controparte_1* 2/3 delle spese di lite, che vengono compensate per la restante quota di 1/3 e che vengono liquidate per l'intero (1/1) nel seguente modo: € 49.336,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.

Bolzano, 08/05/2026.

La Giudice

dott.ssa Cristina Longhi